

SCHEMA DI CONTRATTO
PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADVISOR PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA
FINALIZZATE ALLA PRIVATIZZAZIONE DEL SETTORE FIERISTICO-CONGRESSUALE RIMINESE

TRA

Rimini Congressi S.r.l. con sede legale in Rimini, Via Sigismondo n. 28 (c/o CCIAA di Rimini), capitale sociale Euro 50.548.218,00 interamente versato, codice fiscale C.F./P.IVA 03599070400 iscritta nel Registro delle Imprese di Rimini (d’ora in poi anche detta “.....”), in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* sig. _____, nato a _____, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di _____ della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da _____ del _____

E

_____ con sede in _____, Via _____, capitale sociale _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, (d’ora in poi anche detto **Aggiudicatario**” o **“Advisor”**), in persona del _____, nato a _____, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di _____ della predetta società, in virtù dei poteri derivanti gli da _____ del _____

PREMESSO

- ⇒ che, mediante procedura ad evidenza pubblica è stato aggiudicato a (...) l’incarico di advisory relativo alla valorizzazione delle partecipazioni (“**Privatizzazione**”) detenute da Rimini Congressi S.r.l. in Rimini Fiera S.p.A. e/o Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. (d’ora in poi “l’Incarico”);
- ⇒ che, come risulta dagli atti del procedimento concorsuale, ed in particolare dai Verbali della Commissione giudicatrice e dalla Disposizione di Aggiudicazione del _____ nonché, dall’offerta dell’Aggiudicatario il medesimo ha accettato le obbligazioni recepite nel presente Contratto;
- ⇒ che il suddetto Aggiudicatario conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta e conferma di avere preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell’Incarico, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione dell’offerta economica formulata;

⇒ che l’Aggiudicatario dichiara di accettare nuovamente, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Disciplinare della procedura ad evidenza pubblica;

⇒ che tutti gli atti sopra citati devono aversi qui per integralmente richiamati.

Tutto ciò premesso tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Rimini Congressi S.r.l. affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, la prestazione dei servizi di advisory finanziario e legale relativi alla **“Privatizzazione” di Rimini Congressi S.r.l. stessa e/o di Rimini Fiera S.p.A. e/o Società del Palazzo dei Congressi S.p.A..**

2.2 In particolare l’Incarico è articolato come segue:

A) Predisposizione di uno studio (**“lo studio”**) che definisca la soluzione ritenuta più conveniente per la Rimini Congressi, in relazione agli scenari di mercato, fra le diverse soluzioni che allo stato possono ipotizzarsi: (i) in termini di individuazione della società da privatizzare e dunque se limitare l’operazione a Rimini Fiera S.p.A. ovvero se estenderla anche a Società del Palazzo dei Congressi S.p.A.; (ii) in termini di individuazione dell’entità delle quota di partecipazione fra minoranza o maggioranza (**“individuazione delle entità”**); (iii) in termini di aumento del capitale sociale della stessa Rimini Congressi in alternativa alla vendita dei pacchetti azionari delle predette società partecipate, da riservarsi ad uno o più nuovi soci, da ricercarsi in ogni caso con procedura selettiva ad evidenza pubblica o altre operazioni di finanza straordinaria;

B) Valutazione economica delle azioni che saranno oggetto della dismissione o dell’aumento del capitale sociale, in relazione agli esiti dello studio di cui al punto che precede (**“valutazione economica”**), in base ai documenti ed informazioni economiche, finanziarie e contabili che saranno resi disponibili all’Advisor.

C) Consulenza ed assistenza giuridica ed economica nella procedura selettiva dell’acquirente delle azioni e/o per l’aumento del capitale sociale di Rimini Congressi, da intendersi riferita sia alla predisposizione degli

atti e documenti della procedura selettiva che alla definizione dei successivi atti di carattere negoziale e societario ivi compresi quelli ritenuti necessari per regolare la nuova *governance* della/e società. Sono da intendersi compresi anche il c.d. *info memorandum* di presentazione dell'operazione e l'organizzazione e gestione della *Data Room* nonché il Memorandum of Understanding che prevederà la preventiva accettazione da parte dei partecipanti alla selezione dei patti e condizioni per lo svolgimento della attuazione della operazione di aumento del capitale sociale e/o di vendita delle azioni.

D) Assistenza per definire con il creditore pignoratizio le modalità attraverso le quali rendere disponibili alla vendita le azioni di Rimini Fiera.

2.3 L' Aggiudicatario ha già preso atto e comunque ribadisce e riconosce che elemento essenziale per l'esecuzione dell'operazione di privatizzazione è la definizione con il creditore pignoratizio Unicredit s.p.a. delle modalità attraverso le quali regolamentare il diritto di pegno che oggi grava le azioni di proprietà di Rimini Congressi che rappresentano il 52,556% del capitale sociale di Rimini Fiera S.p.A.

ART. 3

GRUPPO DI LAVORO

3.1 L'incarico dovrà essere espletato esclusivamente dal Gruppo di Lavoro indicato nell'offerta.

3.2 Il Project Leader indicato nell'offerta, Dott....., nella sua qualità di _____ sarà il referente principale di Rimini Congressi in tutte le fasi di svolgimento dell'incarico e dovrà garantire la propria presenza e disponibilità in misura adeguata rispetto alle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'incarico.

3.3 L'Advisor potrà sostituire il Project Leader o gli altri componenti il Gruppo di Lavoro solo con il preventivo assenso di Rimini Congressi.

3.4 Il nuovo Project Leader o i nuovi componenti il Gruppo di Lavoro dovranno comunque possedere una qualificazione professionale almeno equivalente a quella del soggetto cessato, così come documentata in sede di gara ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

ART. 4

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 L'Advisor percepirà per lo svolgimento dell'incarico i seguenti compensi in misura pari a quella indicata nelle offerte economiche formulate dall'Advisor stesso in sede di gara:

- un compenso fisso fino ad € 100.000,00 (euro centomila=) maggiorato di IVA come per legge (Retainer fee) che maturerà e sarà dovuto al regolare completamento delle attività previste all'art. 2.2 nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo art. 6 e fatto salvo il diritto di recesso e la ripartizione del compenso prevista all'art. 9;

- un compenso da riconoscersi solo in caso di buon esito dell'operazione e determinato come da offerta economica dell'Aggiudicatario, pari al ...% del corrispettivo versato per l'acquisto delle azioni/sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato, maggiorato di IVA come per legge (Success fee).

4.2 Ai fini della corresponsione della Success fee di cui al comma precedente, le Parti convengono che si avrà buon esito dell'operazione esclusivamente nel caso in cui, previa approvazione da parte di Rimini Congressi dello studio, della valutazione economica e dell'indicazione del corrispettivo minimo di cessione delle partecipazioni, vi sia l'effettiva esecuzione del progetto di privatizzazione con incasso integrale delle somme da versare da parte di coloro che avranno sottoscritto l'offerta/opzione irrevocabile di acquisto delle azioni detenute nelle società partecipate da Rimini Congressi e/o che avranno sottoscritto e versato l'aumento di capitale di Rimini Congressi.

4.3 Il pagamento della Success fee, in quanto premio di risultato e dunque aleatorio, sarà dovuto solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 4.2.

4.4 I compensi saranno corrisposti da Rimini Congressi all'Advisor entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

ART. 5

SPESE SOSTENUTE NELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

5.1 Il compenso indicato all'art. 4 è comprensivo di ogni e qualsivoglia costo e spesa che l'Advisor sosterrà nell'esecuzione dell'incarico, fatto salvo che Rimini Congressi si riserva a suo insindacabile giudizio - ed in ragione di motivate richieste - di rimborsare all'Advisor i ragionevoli costi e le spese (oltre IVA, se dovuta) da sostenersi nell'ambito della propria attività, che saranno di volta in volta preventivamente concordati con Rimini Congressi e debitamente comprovati. Il rimborso verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

ART. 6

DURATA DELL'INCARICO

6.1 L'incarico dovrà essere eseguito entro il 30.06.2015, termine prorogabile su richiesta di Rimini Congressi.

6.2 Quale essenziale condizione per una corretta esecuzione dell'incarico le parti stabiliscono termini intermedi che l'Advisor si impegna a rispettare:

1) l'elaborazione dello "studio" e la "valutazione economica" di cui all'art. 2.2 lett. A) e B) dovranno essere completati entro e non oltre il (.....) giorni come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di aggiudicazione della selezione, ;

2) la consulenza ed assistenza giuridica ed economica alla predisposizione ed esecuzione della procedura selettiva dei nuovi soci di cui al punto 2.2. lett. C) dovranno essere completate entro e non oltre 30 (trenta)

giorni decorrenti dalla data di approvazione da parte di Rimini Congressi dello “studio” e della “valutazione economica” con indicazione del valore minimo al quale potranno essere vendute/sottoscritte le azioni partecipazioni oggetto di privatizzazione.

Resta inteso che le ulteriori attività che costituiscono l’incarico dovranno essere eseguite entro il termine sopra indicato al punto 6.1, contemperando le esigenze di mercato che si potranno manifestare nel corso del processo di privatizzazione con le esigenze sin d’ora manifestate da Rimini Congressi di concludere l’operazione con la massima speditezza.

6.3 Resta comunque inteso che un allungamento del termine finale rispetto alla predetta durata indicativa non comporterà in nessun caso un incremento del corrispettivo.

ART. 7

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

7.1 L’Advisor tratterà tutte le informazioni fornite da Rimini Congressi come confidenziali alle condizioni sotto riportate.

7.2 Il termine “Informazione Confidenziale” si riferisce a tutte le informazioni finanziarie, tecniche o commerciali non pubbliche, o altre informazioni apprese nel corso di esecuzione dell’incarico fornite da Rimini Congressi e/o dalle società partecipate Rimini Fiera S.p.A. e Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. e riguardanti direttamente ed indirettamente il progetto di privatizzazione piuttosto che l’attività svolta da Rimini Congressi, Rimini Fiera S.p.A., Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. e società loro controllate e/o collegate.

7.3 Le Informazioni Confidenziali saranno trattate dall’Advisor con la massima riservatezza ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dell’incarico e non potranno essere divulgate, fatti salvi i casi in cui:

- a) Rimini Congressi o la società direttamente interessata ne autorizzi per iscritto la diffusione;
- b) siano già di pubblico dominio, sempre che ciò non sia conseguenza di inadempimento da parte dell’Advisor degli obblighi di confidenzialità del presente articolo;
- c) la diffusione sia richiesta da disposizioni normative, regolamentari o da provvedimenti di autorità pubbliche o organismi di vigilanza o di controllo.

7.4 Le obbligazioni di cui al presente articolo restano in vigore per tre anni successivi alla conclusione dell’incarico.

ART. 8

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

8.1 Nell’esecuzione dell’incarico l’Advisor dichiara di non avere conflitti di interessi anche tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 2.3 e si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di Rimini Congressi.

8.2 Per tutta la durata dell'incarico l'Advisor dovrà adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse e/o di situazioni che possano comportare l'insorgere dei predetti conflitti d'interesse nei confronti di Rimini Congressi, Rimini Fiera S.p.A., Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. e società loro controllate e/o collegate.

8.3 Qualora si verificasse una qualunque situazione idonea a determinare l'insorgere di un conflitto d'interessi, l'Advisor ne dovrà dare prontamente comunicazione scritta a Rimini Congressi, proponendo al contempo modalità di soluzione del predetto conflitto.

ART. 9

RECESSO

9.1 Rimini Congressi ha diritto di recedere dal Contratto senza che l'**Advisor** possa avanzare alcuna eccezione od opposizione. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque tempo qualora Rimini Congressi decida di rinunciare alla prestazione dell'Advisor per qualsiasi causa o ragione, ivi compresa l'autotutela per il caso di impugnazione degli atti e/o dell'aggiudicazione della procedura selettiva conclusasi a favore dell'Advisor.

9.2 In caso di recesso all'Advisor competerà esclusivamente, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, il pagamento della quota di Retainer fee relativa alle attività correttamente completate al momento del recesso, secondo i seguenti corrispettivi: attività di cui al punto 2.2. lett. A), B) e C) euro 30.000,00 ciascuna; attività di cui al 2.2. lett. D) € 10.000.

9.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Advisor.

ART. 10

GARANZIA DEFINITIVA

10.1 Rimini Congressi dà atto che l'Advisor consegna l'originale della garanzia fideiussoria rilasciata a garanzia della corretta esecuzione dell'Incarico e degli impegni e obblighi assunti anche a titolo di pagamento di penali.

10.2 La predetta garanzia, è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa _____, rilasciata da _____, in data _____, per l'importo di Euro _____ ed allegata al presente atto alla lettera "___".

10.3 La garanzia così prestata, in ogni caso non esonera l'Advisor dall'obbligo di provvedere al tempestivo ed integrale risarcimento di tutti i danni subiti da Rimini Congressi a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste in Contratto.

10.4 La fideiussione bancaria o assicurativa fornita come garanzia è autonoma rispetto alle obbligazioni dell'Advisor e prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;

- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere qualsiasi eccezione anche in caso di contestazioni, azioni o domande da parte del Advisor;
- la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 codice civile, le proprie istanze avverso il debitore;
- che il garante pagherà entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta di Rimini Congressi;

10.5 L'Advisor è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui Rimini Congressi si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, Rimini Congressi ha facoltà di trattenere i ratei dei corrispettivi sopra pattuiti fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

10.6 La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 113 del D. lgs. 163/06.

ART. 11

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

11.1 E' vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto e del credito derivante dall'esecuzione dell'Incarico.

ART. 12

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE E PENALI A CARICO DELL'ADVISOR

12.1 Rimini Congressi si riserva di ritenere risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- A) nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi e del termine finale di esecuzione dell'Incarico per fatto o colpa imputabile all'Advisor o comunque per mancata diligenza nell'esecuzione dell'incarico;
- B) nel caso in cui non formulasse proposte in ordine alla soluzione di un conflitto di interessi, oppure nel caso in cui Rimini Congressi ritenesse non soddisfacenti le modalità di soluzione proposte dall'Advisor come previsto dall'art. 8 che precede;
- C) nel caso di modifica del Project Leader o degli altri componenti il Gruppo di Lavoro senza il preventivo assenso di Rimini Congressi.

12.2 In tutti i casi di risoluzione del Contratto nulla sarà dovuto all'Advisor a titolo di compenso per la prestazione fino a quel momento resa e per quella che avrebbe dovuto rendere in esecuzione dell'Incarico.

12.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Advisor sarà tenuto a corrispondere una penale per ogni violazione pari ad € 100.000,00 (euro centomila). Nel determinare la natura e l'importo della penale si tiene conto delle gravi conseguenze negative - in capo a Rimini Congressi ed ai soci che rappresenta - che

conseguono al ritardo nell'esecuzione dell'operazione di privatizzazione. La penale ha quindi natura sanzionatoria ed in via aggiuntiva ad essa Rimini Congressi avrà diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno creato, fatta sempre salva l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni da parte di Rimini Congressi.

ART. 13

CONTROVERSIE

13.1 Tutte le controversie tra Rimini Congressi e l'Advisor, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente affidamento sono devolute alla magistratura ordinaria.

13.2 Foro esclusivo è quello di Rimini.

ART. 14

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

14.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale Contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa.

ART. 15

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E ALLEGATI

15.1 L'affidamento viene accettato dall'Advisor con l'impegno all'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.

15.2 Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché alcuni non materialmente allegati al medesimo, gli atti e i documenti di seguito indicati:

- a. l'offerta relativa tecnica agli elementi qualitativi presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, composta di n. ____ documenti redatti dallo stesso Aggiudicatario, allegata al presente atto sotto la lettera "____";
- b. l'offerta economica relativa alla success fee prodotta in sede di gara dall'Aggiudicatario, allegata al presente atto sotto la lettera "____" -, che si compone di n. ____ documenti";

Rimini, lì